

quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, contributi per investimenti non superiori a lire 5 miliardi, finalizzati alla realizzazione, ammodernamento e ampliamento di impianti ed alla acquisizione dei beni strumentali, necessari alla distribuzione dei prodotti cartacei, nonché di editoria elettronica e informatica libraria e musicale e di editoria discografica, grafica e multimediale, con esclusione dei film. Parte della spesa ammissibile a finanziamento non superiore al 25 per cento può riguardare investimenti immateriali e spese per studi e consulenze.

3. L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale fino a un massimo del 25 per cento della spesa ammessa a finanziamento e per la restante parte fino all'80 per cento dell'investimento sotto forma di contributi in conto interessi su prestiti di durata massima decennale, ovvero in conto canoni nei casi in cui si faccia ricorso alla locazione finanziaria, a condizione che l'intensità dell'aiuto complessivamente non superi l'importo del 35 per cento in ESN, cui è aggiunto il 15 per cento in ESL dei costi da sostenere.

4. Ai prestiti di cui al comma 3 si applicano le seguenti condizioni:

a) il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito è liberamente determinato tra la banca e il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore dell'industria dalla Commissione europea maggiorato di due punti;

b) le operazioni di cui alla lettera a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento determinato con le modalità stabilite dalla disposizione di cui alla stessa lettera a). La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui l'impresa richiedente sia costituita in forma di cooperativa.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dai commi 3 e 4, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100 miliardi.»

«Art. 37 - Ripianamento esposizioni debitorie imprese editoriali librerie. - 1. Alle imprese editoriali librerie comunque costituite, aventi sede e operanti in Sicilia e rientranti nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese, che, avendo idonee prospettive di riequilibrio finanziario, intendano procedere al ripianamento delle proprie esposizioni bancarie, finanziarie ed erariali in essere alla data del 31 dicembre 1999, l'Assessorato regionale per l'industria è autorizzato a corrispondere un contributo una tantum, per le finalità sociali e culturali da esse svolte, riferito alla media annua dei titoli pubblicati nel periodo 1994-1999, con esclusione delle ristampe.

2. Il contributo non può superare l'importo di lire 25 milioni per titolo. Tale importo, che per i libri d'arte illustrati è raddoppiato, non può comunque superare complessivamente lire 1,5 miliardi. Alle istruttorie ed accertamenti relativi provvede l'Assessorato regionale dell'industria.

3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 40 miliardi.»

Nota all'art. 13, comma 1:

La legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, recante "Disposizioni sul personale di cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari.", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 30 novembre 2002, n. 55.

#### LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 829

«Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e disposizioni contabili».

Iniziativa governativa, presentata dal Presidente della Regione (Lombardo) su proposta dell'Assessore per l'economia, (Armao) il 9 dicembre 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 12 dicembre 2011.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 297 del 14 dicembre 2011, n. 299 del 19 dicembre 2011, n. 300 del 20 dicembre 2011, n. 302 del 21 dicembre 2011 e n. 303 del 22 dicembre 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 303 del 22 dicembre 2011.

Deliberato lo stralcio nella seduta d'Aula n. 310 del 28 dicembre 2011.

D.D.L. n. 829

«Norme stralciate - Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco».

Relatore: Savona

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 310 del 28 dicembre 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 311 del 28 dicembre 2011.

(2012.1.8)083

LEGGE 12 gennaio 2012, n. 8.

**Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

**COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE  
PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Capo I

Natura e scopi

Art. 1.

*Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive.  
Natura giuridica*

1. Nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione, promozione, valorizzazione ed incremento delle attività produttive, in attuazione dell'articolo 14, lettere d) ed e), dello Statuto della Regione siciliana e, altresì, dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative nell'intero territorio regionale in ossequio ai predetti indirizzi strategici, la Regione svolge la propria attività di regolamentazione, gestione ed intervento nell'ambito delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), con sede in Palermo, costituito e disciplinato dalla presente legge. L'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza, indirizzo, controllo e tutela della Regione per il tramite dell'Assessorato regionale delle attività produttive, che la esercita ai sensi della presente legge.

2. Ai fini della presente legge, le aree destinate allo svolgimento di attività produttive sono quelle già attribuite ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale regolati dalla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, è possibile istituire, modificare o sopprimere le aree da destinare allo svolgimento di attività produttive. Al procedimento di individuazione delle aree da istituire, modificare o sopprimere partecipano gli enti locali interessati.